



# COMUNE DI SQUINZANO

Provincia di Lecce

Prot. 6757 del 20/04/2024

ORDINANZA SINDACALE N.

92

DEL

20/04/2024

OGGETTO: DISCIPLINA RIGUARDANTE LA MANUTENZIONE, IL DECORO, L'IGIENE E LA PREVENZIONE INCENDI NELLE AREE PRIVATE DEL TERRITORIO COMUNALE

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- In maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte dei cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di aree edificabili e non, di proprietà privata, poste sia all'interno che all'esterno del centro abitato e anche nella marina di Casalabate;
- nel territorio comunale esistono diversi terreni, aree e spazi di proprietà privata in stato di abbandono o verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea od anche di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringendo la carreggiata stradale e la fruibilità dei marciapiedi;
- nel territorio comunale vi sono altresì terreni, aree verdi, lotti non edificati, giardini privati, lasciati in completo stato di abbandono o di incuria, molti dei quali privi di recinzione, che evidenziano effettivo degrado, divenuti nel contempo ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi, insetti e cinghiali e che di fatto costituiscono anche pericolo di innesco di incendi;
- sono inoltre presenti sul territorio comunale facciate e strutture di unità immobiliari (talvolta anche abitate ma prive di ogni necessaria attività di manutenzione) in stato di abbandono e di degrado che arrecano un danno al decoro urbano e all'immagine cittadina e rappresentano potenziale causa di pregiudizio delle strutture edilizie, specialmente in muratura;
- lo stato di abbandono di edifici privi di specifici accorgimenti tecnici (griglie, reti od altro dispositivo teso ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere) e di aree verdi favorisce la presenza di animali infestanti di vario genere;

**RILEVATO** che il fenomeno di degrado reca pregiudizio, oltre che all'igiene pubblica, anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale e dell'Amministrazione, generando un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine del paese;



# COMUNE DI SQUINZANO

Provincia di Lecce

**CONSIDERATO CHE** la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente, quale bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di tutta la collettività;

## **DATO ATTO**

- che questa Amministrazione, ha avviato un'importante azione tesa alla complessiva riqualificazione, valorizzazione e promozione del suo territorio;
- che risulta necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini ed il depauperamento del patrimonio collettivo e che favoriscono situazioni generali di malcostume ed incuria, comportando lo scadimento della vivibilità nel centro urbano e, sostanzialmente, della qualità della vita civile cittadina;

**CONSIDERATO CHE** le situazioni di incuria e di degrado descritte concorrono a ledere o sminuire l'immagine cittadina, a rendere precarie le condizioni igienico sanitarie e di salubrità ambientale, con conseguente complessivo danno e pericolo alla salute pubblica ed alla sicurezza in generale, anche stradale;

**RITENUTO** utile, ai fini di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà immobiliari che si trovano nelle condizioni indicate ed in abbandono con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di aree residenziali e di civili abitazioni;

**VISTA** la legge 21.11.2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

**VISTO** il Titolo III del D. Lgs. n. 139 del 08.03.2006 in materia di prevenzione incendi;

**VISTO** l'art. 255 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

**VISTI** gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

**RICHIAMATO** l' art. 54, commi 4 e 4 bis, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. il quale prevede che il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, adotti provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

**VISTO** il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773;

**VISTO** il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

- l'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 che stabilisce l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni delle disposizioni regolamentari e delle ordinanze comunali;

**VISTA** la Legge n. 689 del 24 novembre 1981;



# COMUNE DI SQUINZANO

Provincia di Lecce

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990 e s.m.i.;

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

## ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli incolti o coltivati;
- ai proprietari di aree verdi incolte o abbandonate;
- ai proprietari di aree artigianali o industriali dismesse;
- agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.;
- ai proprietari di immobili;
- ai responsabili dei cantieri edili;
- ai proprietari di aree non edificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto;
- ai proprietari di aree verdi in genere;
- ai proprietari di lotti urbanizzati e non edificati;

ciascuno per le rispettive competenze:

1. di tenere i terreni e le aree di cui sopra sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare rifugio ad animali che siano, potenziali veicoli di malattie o comunque inconvenienti dal punto di vista igienico sanitario, nonché dal possibile rischio di propagazione di incendi (in particolar modo esplicitamente per la prevenzione degli incendi, per tutto il periodo estivo è obbligo porre in essere le suindicate condizioni, al fine di creare una idonea fascia parafuoco di isolamento che deve prolungarsi per 5 metri dal ciglio delle strade e altrettanti dagli altri confini);
2. di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
3. le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, devono essere tenute pulite a carico dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi;
4. di effettuare idonea manutenzione sulle facciate esterne degli immobili al fine di garantire il decoro ed immagine delle stesse, nonché lo stato di conservazione delle strutture edilizie a tutela della pubblica e privata incolumità;
5. di procedere alla pulizia e manutenzione di immobili disabitati, cantieri edili, opifici e l'adozione ed installazione di specifici accorgimenti tecnici, griglie, reti od altri dispositivi idonei tesi ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere;
6. di controllare costantemente lo stato di gestione e conduzione delle aree e degli immobili oggetto della presente disposizione;



# COMUNE DI SQUINZANO

Provincia di Lecce

7. nel periodo stabilito di “grave pericolosità” a rischio di incendio boschivo, sono vietate, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della Legge 353 del 21 Novembre 2000, tutte le azioni e le attività che, anche solo potenzialmente, possono determinare l’innescò d’incendio.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti nelle suddette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per negligenza e/o inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

**Gli interventi predetti dovranno essere eseguiti entro il termine massimo di 15 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza**, con avvertenza che, in caso di inosservanza e trascorso inutilmente il termine suindicato, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d’ufficio nei confronti dei trasgressori.

Per i trasgressori della presente Ordinanza che non diano attuazione, agli obblighi sopra riportati nonché alle suddette attività di ripristino a loro cura e spese viene applicato il regime sanzionatorio di cui all’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 “Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00”. A tal fine si precisa che, **come stabilito con Delibera di G.C. n. 85 del 16 Aprile 2024**, in applicazione dell’art. 16, comma 2 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689, il **pagamento in misura ridotta viene fissato in € 300,00**.

**La sanzione di € 300,00 è ridotta ad un terzo, pari ad € 100,00, nei casi in cui il trasgressore si adoperi immediatamente, ed entro 7 giorni fornisca al comando di Polizia Locale idonea documentazione comprovante l’avvenuta pulizia e messa in sicurezza dei luoghi oggetto di sanzione.**

**In caso di recidiva nell’arco dell’anno, decorrente dalla data di accertamento della prima violazione, e comunque dopo 60 giorni da essa, verrà applicato il massimo della sanzione edittale e il trasgressore, quantunque provveda a pulire e mettere in sicurezza i luoghi non potrà usufruire della riduzione di cui sopra.**

**Per le trasgressioni ai divieti di cui al punto 7 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a € 1.032,91 e non superiore a € 10.329,14. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all’articolo 7, commi 3 e 6 della Legge 353 del 21 Novembre 2000.**

**In caso di trasgressioni ai divieti di cui al punto 7, da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui sopra, è disposta la revoca della licenza, dell’autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.**

**Nel caso di omessa manutenzione di cui al punto 2 sarà elevata una sanzione da € 173,00 ad € 694,00, pagamento in misura ridotta di € 121,10, se effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data della notifica, così come previsto dall’art. 29 del Codice della Strada.**

La presente Ordinanza sostituisce ed annulla le precedenti di pari oggetto.



# COMUNE DI SQUINZANO

Provincia di Lecce

## DEMANDA

In via prioritaria al Comando di Polizia Locale ed a tutti gli altri organi di Polizia, unitamente all'Ufficio Ambiente del Comune di Squinzano, le attività di vigilanza e controllo per l'osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è altresì pubblicata sul sito internet istituzionale e all'Albo Pretorio online, nonché resa nota alla cittadinanza mediante affissione di manifesti e con altri mezzi di comunicazione.

Ai sensi dell'art. 2 - comma 4 - della Legge 07.08.1990 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Capo dello Stato o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R., rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Copia della presente ordinanza è trasmessa:

- al Comando di Polizia Locale;
- al Comando dei Carabinieri di Squinzano;
- alla ASL di Lecce;

Squinzano, li 20/04/2024

IL SINDACO

f.to Mario PEDE



# COMUNE DI SQUINZANO

Provincia di Lecce

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Squinzano con il numero Reg. 783 il 20/04/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Squinzano, li 20/04/2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Com. Raffaele PALADINI